

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Repertorio n.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
E LA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA ONLUS.-

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di , in
Canosa di Puglia, nella Casa Comunale presso l'Ufficio del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, Ambiente e Protezione Civile,

TRA

il Comune di Canosa di Puglia, di seguito denominato Comune, codice
fiscale: 81000530725, nella persona dell'ing. Sabino GERMINARIO, nato a
Canosa di Puglia il ventidue marzo millenovecentosessantuno, in qualità di
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, Ambiente e Protezione
Civile

E

La Fondazione Archeologica Canosina Onlus - Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale, con sede legale in Canosa di Puglia alla Via
Kennedy n. 18, di seguito denominata Fondazione, codice fiscale:
90014810726, nella persona del Presidente pro tempore sig.

nato a

il

Premesso

- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 19.10.2002 ha
aderito alla Fondazione Archeologica Canosina, in qualità di socio
benemerito e socio partecipante;

- in data 24.04.2009, il Comune di Canosa di Puglia, la Fondazione Archeologica Canosina-Onlus e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per la gestione delle aree archeologiche di Canosa di Puglia al fine di garantire qualificati servizi di valorizzazione ed di supporto alla gestione di numerosi siti di interesse archeologico della Città di Canosa di Puglia;
- Con atto deliberativo n. 96 del 31.3.2011 la Giunta Comunale ha approvato la proposta di nuovo Statuto dalla Fondazione Archeologica Canosina;
- che il Consiglio Comunale ha adottato la Deliberazione n. ___ del _____ concernente: "Affidamento del servizio di valorizzazione dei beni e delle attività culturali costituenti il patrimonio archeologico del Comune di Canosa di Puglia alla Fondazione Archeologica Canosina";
- che, ai sensi della vigente normativa, i rapporti tra il Comune e la Fondazione devono essere disciplinati con apposito contratto di servizio, per quanto attiene l'affidamento delle attività di valorizzazione di siti facenti parte del patrimonio archeologico comunale;

Stipulano e convengono quanto segue:

ART.1 – Premesse -

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio, di seguito nominato per brevità Contratto.

ART.2 – Struttura del Contratto -

Il Contratto si articola in quattro parti secondo la seguente struttura logica:

I Parte – Durata e Oggetto;

II Parte – Obiettivi e impegni delle Parti;

III Parte – Sistemi di monitoraggio e controllo;

IV Parte – Disposizioni varie.

PARTE PRIMA
DURATA E OGGETTO

ART.3 - Durata -

Il Contratto ha validità di anni tre dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente Contratto potrà essere rinnovato, su richiesta di una delle parti e comunque previa espressa manifestazione di assenso dell'Amministrazione comunale, se e nei limiti consentiti dalla legislazione in vigore.

Alla scadenza del contratto o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata dello stesso, ivi compreso quello di estinzione della Fondazione, la Fondazione provvede a rimettere i beni archeologici conferiti in uso dal Comune di Canosa di Puglia nella disponibilità di quest'ultimo nei successivi dieci giorni o nel diverso termine concordato tra le parti, senza che il Comune sia tenuto ad alcun onere ovvero a corrispondere alcunché a qualsiasi titolo dovuto. In caso di inosservanza dei termini predetti, il Comune provvederà d'ufficio a liberare da persone e da cose i siti affidati con spese a carico della Fondazione.

All'atto della cessazione del rapporto instaurato con il presente contratto non potrà essere posta a carico del Comune la prosecuzione dei rapporti di lavoro o dei rapporti contrattuali instaurati dalla Fondazione né la Fondazione avrà diritto a percepire dal Comune alcun compenso o rimborso per gli interventi manutentivi e/o di miglioria eventualmente effettuati anche se preventivamente autorizzati dal competente Settore.

ART.4 - Oggetto -

Il Contratto prevede e disciplina ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, dello Statuto del Comune di Canosa di Puglia e di quello della Fondazione, i rapporti tra il Comune e la Fondazione in merito all'affidamento dei servizi di valorizzazione del patrimonio archeologico di proprietà comunale di

seguito indicato, attraverso la gestione, la fruizione e l'apertura al pubblico dei sottoelencati siti archeologici, nonché le attività di supporto e sostegno tecnico-scientifico agli interventi di conservazione e di promozione degli stessi:

- Ipogei Lagrasta;
- Ipogeo Varrese;
- Tempio Italico e Basilica di San Leucio, con annesso Antiquarium;
- Battistero San Giovanni;
- Area Archeologica di San Pietro;
- Castello dei SS. Quaranta Martiri;
- Ipogeo dell'Oplita;
- Fullonica;
- Area del Tempio di Giove Toro;
- Museo Civico "Palazzo Iliceto";
- Terme "Lomuscio";
- Domus romana di Via Colletta;
- Teca conservativa di P.zza Terme;

I servizi oggetto dell'affidamento sono:

1. accoglienza turistica;
2. custodia e sorveglianza;
3. promozione e marketing territoriale;
4. servizi editoriali;
5. pulizia, giardinaggio, manutenzione ordinaria e pronto intervento.

I servizi devono essere prestati secondo le modalità indicate nell'allegato "A", parte integrante del presente contratto, nel rispetto degli standard di funzionamento fissati dal D.M. Beni Culturali 10 maggio 2001 che saranno analiticamente indicati nella carta dei servizi di cui al successivo art.11.

PARTE SECONDA

OBIETTIVI, MODALITA' E IMPEGNI DELLE PARTI

ART.5 – Obiettivi -

Il presente contratto ha come obiettivo primario la migliore fruizione pubblica dei sopraindicati siti archeologici di proprietà del Comune di Canosa di Puglia, superando l'attuale frammentazione dell'offerta di tali beni ed innalzando il livello qualitativo e quantitativo dei servizi indicati all'art.4 e, in particolare:

- porre in essere le condizioni per la migliore fruizione possibile delle aree e siti archeologici, razionalizzando ed ottimizzando i servizi offerti al cittadino ed al turista;
- migliorare la qualità dei servizi informativi culturali ed editoriali;
- garantire un uniforme e qualificato livello di erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, secondo le modalità di cui all'allegato "A", nel rispetto delle direttive fissate negli atti di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art.150, comma 6, D.Lgs. n. 112/98) mediante l'utilizzo di personale qualificato;
- incrementare, attraverso una più ampia offerta didattica, la conoscenza e la fruizione del patrimonio archeologico;
- incrementare il numero di visitatori dei siti archeologici comunali.

I livelli quali-quantitativi oggetto del presente contratto di servizio saranno monitorati tenuto conto dei seguenti criteri:

- piena attuazione del programma di apertura al pubblico dei siti archeologici così come concordato con il Comune;
- manutenzione periodica programmata e tempestività del servizio di pronto intervento che deve comunque essere garantito nell'arco delle 48 ore

successive alla segnalazione del Settore competente di eventuali malfunzionamenti;

- incremento dei visitatori su base annua, pari ad almeno il 5%, calcolato rispetto alla media del triennio precedente;

- miglioramento del livello della qualità percepita dall'utente, tramite la rilevazione della customer satisfaction, con apposita indagine conoscitiva effettuata con cadenza annuale nei singoli siti archeologici oggetto del presente contratto di servizio.

ART.6 – Affidamenti a terzi -

Salvo la esclusiva responsabilità della Fondazione nei confronti del Comune di Canosa di Puglia, la stessa potrà per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 4, avvalersi di personale esterno (a titolo esemplificativo, operai per i lavori di giardinaggio, personale addetto all'assistenza al pubblico e alla custodia, guide turistiche) ovvero stipulare contratti di appalto di servizi, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del proprio statuto.

La Fondazione assume, inoltre, l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti, collaboratori, terzi utenti o soggetti da essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, espressamente manlevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extragiudizialmente.

ART.7 – Contributi –

Per l'erogazione dei servizi di cui al presente contratto, il Comune di Canosa di Puglia corrisponderà alla Fondazione il contributo onnicomprensivo di €. 70.000,00 annui, secondo quanto riportato in dettaglio nelle allegate tabelle "B" e "C".

Il pagamento del contributo complessivamente dovuto dal Comune di Canosa di Puglia sarà effettuato in rate quadrimestrali, previa liquidazione da parte del competente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione. Il pagamento dell'ultima rata sarà effettuato previa verifica del conseguimento degli obiettivi e verifica delle spese sostenute.

ART.8 – Impegni della Fondazione –

Al fine di facilitare la regolare pianificazione ed erogazione dei servizi di cui al precedente art. 4, la Fondazione indicherà il proprio responsabile, al quale sarà attribuita l'autonomia necessaria ad affrontare e risolvere i problemi operativi e di coordinamento interno.

La Fondazione si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie e il personale qualificato allo svolgimento delle attività relative ai servizi di cui al precedente art. 4, assicurando al personale comunque utilizzato l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria.

La Fondazione garantisce la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza ed il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi relativi all'erogazione dei servizi medesimi.

Nell'erogazione dei servizi medesimi, la Fondazione si impegna a non svolgere nell'ambito del servizio affidatogli e delle aree e siti di proprietà comunale alcuna attività avente carattere lucrativo e comunque in contrasto con il proprio statuto e con le finalità del presente contratto.

La Fondazione si impegna far osservare le leggi vigenti, le disposizioni regolamentari del Comune di Canosa di Puglia e le direttive eventualmente formulate dal competente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione con

appositi provvedimenti dirigenziali, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tutela ambientale, di tutela dei beni artistici, archeologici e culturali, nonché di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART.9 - Impegni dell'Amministrazione –

Il Comune si impegna a fare quanto necessario per consentire la più efficiente e rapida erogazione dei servizi oggetto del presente contratto. In particolare, il Comune si obbliga:

- a procurare e/o concedere, in tempi ragionevolmente brevi, i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari all'espletamento di tutte le attività inerenti i servizi medesimi;
- a garantire alla Fondazione la massima collaborazione.

ART.10 – Politica della Qualità –

La Fondazione, in accordo con il Comune, si impegna a perseguire una politica orientata al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi ai visitatori del patrimonio archeologico di competenza del Comune di Canosa di Puglia.

Al fine di perseguire le finalità sopraindicate, la Fondazione, in accordo con il Comune, si impegna:

- a procedere, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n. 286/99, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, alla redazione e diffusione di una Carta dei Servizi così come prevista dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici". Nell'elaborazione della Carta dei Servizi la Fondazione ed il Comune dovranno tener conto dell'Atto di indirizzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sui criteri tecnico-scientifici per la definizione degli standard per i musei.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere alla Fondazione la modifica della Carta stessa in caso di sua manifesta inadeguatezza o di sua violazione di norme di legge.

Gli impegni della Fondazione descritti nella Carta dei Servizi successivamente alla pubblicazione costituiscono impegno contrattuale a tutti gli effetti.

PARTE TERZA

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

ART.11 – Sorveglianza. Sanzioni e Penalità –

Per tutte le attività di cui all'art. 4, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 e per il regolare assolvimento di tutti gli impegni contrattuali assunti dalla Fondazione in relazione all'affidamento del servizio, titolare delle attività di sorveglianza è il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 5 o assolvimento degli impegni assunti dalla Fondazione nel presente contratto nonché, in caso di gravi inadempienze della Fondazione, si applicano le sanzioni di cui ai commi seguenti.

Fatto salvo il caso di forza maggiore, le penali sono così commisurate:

- per ogni giorno di mancata erogazione dei servizi, è fissata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) rispettivamente dovuta per ciascun sito ove si dovesse concretizzare il disservizio; qualora l'inadempienza dovesse protrarsi oltre le 48 ore, il Comune potrà assumere direttamente l'esecuzione del servizio, in danno del gestore;
- per ogni ora di ritardo o di riduzione dell'apertura al pubblico della struttura ovvero di mancata esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, è fissata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) rispettivamente dovuta per ciascun sito ove si dovesse concretizzare il disservizio;

- qualora, dall'indagine annuale concernente la rilevazione della qualità percepita, si registrasse un decremento dell'indice correlato a tale rilevazione, la Fondazione è tenuta – a titolo di penale – a proporre e ad attivare nell'arco del semestre successivo gli interventi che l'Amministrazione Comunale riterrà necessario disporre, dopo le valutazioni del caso, per la soluzione delle problematiche evidenziate dall'indagine stessa;

- qualora si registrasse un decremento dei visitatori su base annua, pari o superiore al 3% rispetto alla media del triennio precedente, è fissata una penale di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Le Parti concordano, inoltre, che eventuali modifiche ai servizi e alle attività di cui all'art. 4, anche indipendenti dalla volontà della Fondazione, daranno titolo al Comune a decurtare il corrispettivo relativo alle spese non sostenute sia nel caso in cui ci sia una effettiva diminuzione nel volume e nella qualità dei servizi, sia nel caso di inadempienze da cui possa derivare un danno di immagine al Comune da accertarsi, in contraddittorio con la Fondazione, da parte del competente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

ART. 12 - Responsabilità e Coperture Assicurative

Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), la Fondazione ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori.

In ogni caso la Fondazione è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione di qualunque evento

dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto.

La Fondazione è altresì obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'espletamento dei servizi e nella gestione del relativo patrimonio.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna dei siti archeologici e cessa alla data del verbale di riconsegna alla scadenza del contratto; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione Comunale e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della Fondazione.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire i danni subiti dall'Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, dei servizi, della gestione. Tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore Euro e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nei siti concessi, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso della Fondazione, compresi i beni dell'Amministrazione Comunale destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e

scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi di quanto oggetto del presente Contratto, in relazione all'integrale garanzia a cui la Fondazione è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con la sottoscrizione del presente Contratto.

La somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'I.V.A. se dovuta, l'importo del valore delle opere preesistenti, quantificato in Euro

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, di adeguato importo, deve:

a) prevedere la copertura dei danni che la Fondazione debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i soci stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dalla Fondazione;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Canosa di Puglia (personale e amministratori) autorizzati all'accesso al cantiere.

Le garanzie di cui sopra, prestate dalla Fondazione coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

In ogni caso, la Fondazione solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o richiesta danni da parte di terzi, in conseguenza degli obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone e/o cose in dipendenza dell'espletamento del servizio.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI VARIE

ART.13 – Risoluzione e Recesso -

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'erogazione del servizio o di interruzione totale o parziale del servizio medesimo, non dipendente da cause di forza maggiore, il contratto si intenderà risolto per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile previa messa in mora da parte del Comune rimasta senza effetto. La Fondazione si impegna ad assicurare, in ogni caso, l'erogazione del servizio fino alla riconsegna al Comune dei siti gestiti.

Il Comune può recedere dal contratto per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo in tal caso le ragioni per la prosecuzione del rapporto.

ART.14 – Cauzione -

La Fondazione, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente contratto, depositerà prima della stipula del presente contratto di servizio apposita fidejussione, per un ammontare corrispondente al 20% dell'importo contrattuale. Essa sarà costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, da accettarsi dall'Ente, valida per tutto il periodo di durata della concessione. La fidejussione prestata dovrà espressamente escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere, in deroga all'art. 1945 cod. civ., a prima richiesta.

Il Comune può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio a seguito di inadempienze del Concessionario.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della durata del presente contratto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione Comunale.

La cauzione verrà conservata per tutta la durata dell'affidamento e potrà essere svincolata alla scadenza del contratto previa autorizzazione del Dirigente.

ART.15 – Controversie -

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti non risolte amichevolmente, si farà ricorso alla giustizia ordinaria.

Il Foro competente è quello del Tribunale di Trani.

ART.16 – Registrazione -

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Fondazione.

ART.17 – Modifiche e aggiornamenti -

Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le parti, di comune accordo, possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nel presente atto. Qualsiasi modifica, aggiornamento o rinnovo del presente contratto deve essere espressamente autorizzata dal Comune e redatta in forma scritta a pena di nullità.

ART.18 – Elezione del domicilio -

Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Contratto, le parti eleggono domicilio:

- per il Comune di Canosa di Puglia in Piazza Martiri 23 Maggio n.15;
- per la Fondazione Archeologica Canosina, la sede legale della Fondazione in Via Kennedy n.18.

In caso di variazione, il cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato con raccomandata A/R entro 10 giorni. In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni effetto valide ed efficaci.

ART.19 – Norma di chiusura -

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme del codice civile.

Allegati:

- A) Disciplinare tecnico.
- B) Tabella entrate/spese.
- C) Tabella spese accessorie.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Canosa di Puglia

Per la Fondazione Archeologica Canosina Onlus

DISCIPLINARE TECNICO

Allegato A

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi, di tutte le opere di manutenzione ordinaria e le provviste occorrenti per la valorizzazione e conservazione dei seguenti siti ed aree archeologici:

- Ipogei Lagrasta;
- Ipogeo Varrese;
- Tempio Italico e Basilica di San Leucio, con annesso Antiquarium;
- Battistero San Giovanni;
- Area Archeologica di San Pietro;
- Area di Giove Toro;
- Castello dei SS. Quaranta Martiri;
- Ipogeo dell'Oplita;
- Fullonica;
- Area del Tempio di Giove Toro;
- Museo Civico "Palazzo Illiceto";
- Terme "Lomuscio";
- Domus romana di Via Colletta;
- Teca conservativa di P.zza Terme;

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di valorizzazione dei beni e delle attività culturali costituenti il patrimonio archeologico del Comune di Canosa di Puglia avrà la durata fissata dal contratto di servizio a cui il presente disciplinare è allegato e di cui costituisce parte integrante.

Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI AFFIDATI

Le opere e le attività che formano oggetto del presente disciplinare possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dal competente Settore LL.PP. Manutenzione - Valorizzazione e sviluppo del Territorio all'atto esecutivo:

- servizio di accoglienza turistica
- accompagnamento dei turisti nei siti e sorveglianza degli stessi durante la visita
- servizio di promozione e marketing territoriale
- servizi editoriali
- servizi di pulizia, giardinaggio, manutenzione ordinaria e pronto intervento.

Art. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i servizi oggetto del presente disciplinare sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto, oltre a quant'altro previsto nel presente disciplinare, il Comune potrà sostituirsi alla Fondazione per l'esecuzione d'ufficio, di tutti o di parte dei servizi, mediante gestione diretta con spese a carico della Fondazione stessa.

La Fondazione dovrà usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del "buon padre di famiglia" ai sensi dell'art. 1176 cod.civ.

Essa ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

Art. 5 - ORDINI DI SERVIZIO

In caso di inadempienza degli impegni contrattuali assunti dalla Fondazione, il Comune, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, avrà la facoltà di rilevare e segnalare le carenze.

Queste, una volta notificate, dovranno essere eliminate entro i termini fissati dagli Uffici responsabili, tenuto conto della natura e quantità dei lavori da eseguire.

Il Comune avrà altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno della Fondazione, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio qualora lo stesso, diffidato, non ottemperi nel termine assegnatogli alle disposizioni impartite.

Art. 6 - PERSONALE

Per l'adempimento di tutte le operazioni conseguenti all'accettazione del presente disciplinare la Fondazione dovrà disporre di tutto il personale necessario.

Il personale impiegato, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale dell'Ente appaltante investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
- essere fornito, a spese della Fondazione, di abbigliamento civile completo di targhetta di identificazione con foto, da indossarsi in stato di conveniente decoro;
- essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, in particolare per quello impegnato nell'uso di motoseghe e decespugliatori, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta;
- avere a disposizione idonei locali ad uso spogliatoio e servizi igienici;
- essere sottoposto alla sorveglianza di un responsabile di provata e documentata esperienza di servizio.
- essere capace e fisicamente idoneo ad eccezione di coloro che sono stati assunti ai sensi delle normative sul collocamento obbligatorio delle categorie protette.
- essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;

La Fondazione dovrà altresì fare pervenire al Comune e aggiornare in caso di variazioni l'elenco nominativo del personale in servizio.

La Fondazione sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze o comunque utilizzato, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Art. 7 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di sottoscrivere il contratto per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente disciplinare e prima della consegna dell'immobile, la Fondazione dovrà eseguire un sopralluogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da eseguire e quelli programmati e in corso di appalto. Di questi accertamenti la Fondazione è tenuta a dare esplicita dichiarazione scritta.

PARTE SECONDA

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 8 – SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA

Il servizio di accoglienza turistica, oltre a garantire l'apertura al pubblico e l'accesso gratuito dei visitatori ai siti, sarà organizzato in modo da fornire un servizio di orientamento e informazione al visitatore.

In nessun caso l'apertura e l'accesso ai siti potranno essere subordinati da parte della Fondazione o di eventuali terzi incaricati al pagamento di somme di danaro da parte dei visitatori sotto forma di biglietti di ingresso, contributi alle spese, offerte di qualsiasi genere. L'inosservanza del presente divieto comporta la risoluzione automatica del contratto e l'applicazione delle sanzioni ove previste.

I servizi di visita guidata specializzata nelle aree archeologiche, solo se espressamente richiesti dai visitatori, saranno forniti attraverso una convenzione con cooperative e/o soggetti privati qualificati, presenti sul territorio comunale, i quali dovranno garantire la propria disponibilità tutti i giorni. Tale servizio sarà offerto a richiesta dei visitatori da personale qualificato e deve essere disponibile in almeno due lingue (italiano e inglese).

Per quanto attiene l'apertura e chiusura dei siti, la Fondazione istituirà un call center che soddisfi le esigenze dei turisti in visita alla nostra città. Lo scopo precipuo è quello di regimentare l'afflusso turistico anche in considerazione del numero di visitatori per area che su alcune zone non può sopportare una frequentazione massiva. Ciò premesso la fruibilità dei siti sarà svincolata da qualsiasi ottica oraria ma avverrà nella estrema elasticità possibile onde consentire ai visitatori di non aver alcun problema connesso con orari di ingresso. Il call center funzionerà in modo da convogliare le visite turistiche sulle aree archeologiche accompagnate da personale della Fondazione ed, eventualmente, da operatori turistici e guide archeologiche; gli itinerari terranno conto delle varie epoche che riguardano il nostro territorio. Su ogni area sarà prevista una apposita pannellatura con i riferimenti telefonici del call center a servizio dell'utenza.

La Fondazione potrà avvalersi dei bookshop in fase di realizzazione presso i siti di Battistero San Giovanni e Ipogei Lagrasta per fornire ai visitatori una accoglienza di maggiore qualità, anche attrezzandoli con distributori automatici di bevande riforniti e mantenuti da ditte specializzate operanti nel settore, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e degli standard prestazionali di qualità elevata. I prezzi delle bevande e degli alimenti dovranno essere esposti al pubblico in modo visibile.

Art. 9 – SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Il servizio di custodia e sorveglianza dovrà essere garantito dalla Fondazione a mezzo di proprio personale e comprenderà:

- il controllo attivo sui visitatori affinché gli stessi rispettino le norme di comportamento per il pubblico all'interno dei siti, mantenendo nel contempo, nei confronti dei visitatori, un atteggiamento discreto ed attento alle loro esigenze;
 - la sorveglianza anche in occasione di esposizioni, concerti, conferenze ed attività simili organizzate dalla Fondazione all'interno dei siti.
- Il servizio dovrà essere garantito nelle giornate e nel corso dell'orario di apertura al pubblico dei siti. Il personale addetto all'assistenza al pubblico e alla custodia dovrà svolgere il servizio in divisa e munito di cartellino di riconoscimento.

Art. 10 - SERVIZIO DI PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE

I servizi di promozione consisteranno nella partecipazione a fiere, nella organizzazione di mostre, convegni, eventi e manifestazioni culturali in genere.

Per quanto attiene la partecipazione a fiere la Fondazione si impegna a garantire la partecipazione ad almeno tre fiere culturali in collaborazione con altre associazioni operanti nell'ambito dello sviluppo turistico locale a carattere internazionale, quali:

"La Borsa Mediterranea e del Turismo archeologico a Paestum"

"La Fiera dell'Archeologia a Berlino"

"La BIT di Milano".

I servizi di organizzazione di mostre, convegni e seminari su temi archeologici sarà continuata e, laddove possibile, incrementata in collaborazione con le varie Università degli Studi, con la Soprintendenza ai Beni Archeologici ed Enti o Istituti di ricerca, previo nulla osta del Comune.

A questa attività organizzativa corrisponderà anche una intensificata attività di ricerca di sponsor privati per le manifestazioni che dovranno essere realizzate in forme compatibili con il carattere storico e culturale del patrimonio archeologico affidato.

I servizi di organizzazione eventi e manifestazioni culturali e di animazione del territorio saranno supportati dalla Fondazione anche laddove l'iniziativa sia privata o pubblica di altre Istituzioni.

Tra i servizi di promozione, la Fondazione realizzerà, d'intesa con i Settori comunali competenti, anche un piano di marketing territoriale per lo sviluppo di un turismo di nicchia inerente l'archeologia con la possibilità di creazione di un collegamento permanente tra i beni archeologici e culturali presenti, le produzioni artigianali locali ed i beni enogastronomici del territorio. A tal fine è ipotizzabile la realizzazione di supporti informatici (portali o aree del sito web) che consentiranno l'accesso ad informazioni turistiche sul territorio oltre che la realizzazione e gestione di centri informativi e di prenotazione unici capaci di veicolare i flussi turistici e di dare visibilità on line anche attraverso "foto gallery" e "visite-percorsi virtuali". Tra le attività di promozione potrebbero ipotizzarsi anche campagne pubblicitarie e di promozione del territorio per favorire l'incoming, che dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.

Sarà avviata la creazione di un centro unico di accoglienza turistica per i servizi di prima informazione; di prenotazione alberghiera e visite guidate, distribuzione materiale informativo (questo nella prima fase potrebbe essere localizzato ed integrato nel bookshop).

Tra le attività implementabili vi è anche la possibilità di attivare un polo di formazione sia di tipo specializzato che di tipo professionale e attività didattica finalizzata al recupero dell'artigianato locale delle terre cotte e del tufo calcareo.

Art. 11 - SERVIZI EDITORIALI

Per quanto attiene i servizi editoriali la Fondazione si impegna ad intensificare l'attività di promozione, di ricerca e pubblicazione di testi e riviste.

All'interno dei bookshop e dell'Antiquarium potranno essere poste in vendita pubblicazioni utili alla promozione culturale ed alla conoscenza del patrimonio archeologico; in particolare, la

Fondazione curerà il reperimento, e la divulgazione dei cataloghi delle mostre, delle guide turistiche locali, delle monografie e pubblicazioni scientifiche. E' esclusa la vendita di oggettistica e di riproduzioni d'arte nonché ogni altra attività di lucro.

La Fondazione curerà la progettazione e la stampa di opuscoli informativi, mappe, brochure, nonché di cd rom e dvd divulgativi.

Questa seconda tipologia di servizi (cd rom e dvd divulgativi) potrà essere gestita dalla Fondazione e localizzata in un centro-turistico culturale all'interno del quale realizzare prodotti multimediali e cataloghi elettronici.

Art. 12 – SERVIZI DI PULIZIA, GIARDINAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO

I servizi inerenti la pulizia, il giardinaggio, la manutenzione ordinaria e pronto intervento dovranno comprendere tutti gli interventi necessari a mantenere i siti archeologici nel corretto stato di decoro, integrità, efficienza e funzionalità. Detti servizi potranno essere affidati nelle forme previste dalla legge a soggetti privati in possesso dei prescritti requisiti.

Qualsiasi intervento diverso da quelli sopra indicati dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto dal Comune e non potrà in nessun caso dar luogo all'erogazione di compensi aggiuntivi.

Tutte le piante esistenti di pertinenza dei siti archeologici consegnati in custodia dovranno essere conservate ed eventualmente protette da ogni danneggiamento. La Fondazione è responsabile della buona esecuzione dei lavori di coltivazione e manutenzione previsti dal presente disciplinare. Alla scadenza dell'appalto, tutte le alberature e le colture dovranno essere riconsegnate all'Amministrazione in perfetto stato di manutenzione.

Paragrafo 1 - PULIZIA DELLE AREE

Nel corso degli interventi di manutenzione, la Fondazione per mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione, gli attrezzi e i macchinari inutilizzati.

Non sarà ammesso l'abbandono, anche temporaneo, del materiale di risulta delle lavorazioni, fatto salvo casi eccezionali.

I residui delle lavorazioni, il materiale proveniente dagli sfalci, da potature, da diserbo, le foglie nel periodo autunnale, ecc. dovranno essere allontanati dal cantiere e smaltiti nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

Paragrafo 2 - LAVORAZIONE DEL SUOLO

Su indicazione del Comune, la Fondazione dovrà procedere alla ripuntatura dell'area delle aiuole in più passate, per una profondità maggiore dello strato di terra di coltivo riportata e alla lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria, preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici secondo la lavorazione indicata.

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione.

Nel corso di questa operazione la Fondazione dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), la Fondazione dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche al Comune.

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese della Fondazione.

Paragrafo 3 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

Gli arbusti e cespugli, che eventualmente saranno forniti dalla Fondazione, a sua esclusiva cura e spese, ad integrazione di quelli esistenti, dovranno essere forniti esclusivamente previo assenso dell'Amministrazione concedente in zolla o in contenitore e saranno messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma, deve essere autorizzata dal Committente che si riserva anche la possibilità di sentire un consulente esterno; dovrà seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie.

Le piante sempreverdi non devono essere potate; saranno eliminati, salvo diverse specifiche indicazioni del Comune, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.

Le piante dovranno essere scelte, collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione e sempre compatibilmente con le esigenze di valorizzazione paesaggistico-ambientale del sito archeologico.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature; in particolare, la parte del tutore fuori terra, deve possedere un'altezza inferiore di 10 - 25 cm. rispetto le ramificazioni più basse della chioma (piante impalcate).

Il palo tutore non deve danneggiare la zolla e non deve essere in contatto diretto con la pianta; se dovesse verificarsi una zona di frizione fra il tutore e la pianta, questa dovrà essere protetta per impedire danni al fusto.

I tutori inclinati devono essere dotati di strutture ausiliarie che ne garantiscano la posizione; i tutori costituiti da tiranti di corda, filo di ferro, ecc. devono essere muniti di autoregolatori della tensione e il tirante deve essere reso visibile al fine di evitare danni alle persone o animali.

Si procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo, in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Le piante devono essere irrigate subito dopo la messa a dimora e fino al collaudo definitivo evitando che la zolla asciughi in superficie; per le sempreverdi, l'irrigazione dovrà avvenire anche nei periodi più siccitosi dell'inverno evitando le giornate di gelo.

Sulle piante non si dovranno effettuare potature se non unicamente quelle di rimonda per l'eliminazione di eventuali seccumi o rotture che dovranno avvenire con un taglio netto e con disinfezione.

Paragrafo 4 - MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE

La Fondazione sarà tenuta alla manutenzione delle aree a verde oggetto del presente disciplinare secondo quanto previsto dalle seguenti indicazioni:

PIANTE

Ai fini degli interventi di manutenzione rientrano in tale categoria, tutte le piante isolate o in filare inserite nel giardino del sito archeologico, nelle aree verdi dei parchi, nelle aiuole presenti all'interno dei siti.

Per questa categoria dovranno essere eseguite le necessarie pratiche colturali dettate dalle norme di tecnica forestale volte alla miglior coltivazione e conservazione del patrimonio arboreo; in particolare:

SOSTITUZIONE DELLE PIANTE DEPERIENTI O MORTE, con altrettante fornite dalla Fondazione;

TRATTAMENTI ANTICRITTOGAMICI e ANTIPARASSITARI in numero necessario a prevenire e curare i soprassuoli vegetali.

CONCIMAZIONI, 1 all'anno, in primavera;

CONTROLLO DEI TUTORI e conservazione in buona efficienza dei sostegni e/o dei ripari con sostituzione di quelli guasti o danneggiati, forniti dal Comune, fino al raggiungimento di un'adeguata robustezza e stabilità della pianta.

FORMAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CONCA D'IRRIGAZIONE al colletto;

IRRIGAZIONE nei periodi siccitosi usando mezzi e procedure tali da evitare lo scalzamento delle piante alle radici e/o situazioni anche temporanee di asfissia radicale.

POTATURE ANNUALI d'allevamento e contenimento e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

SARCHIATURA per un raggio di almeno 0.5 – 0.8 m. e comunque per tutta la superficie racchiusa dai cordoli entro la quale le piante sono state inserite. Le sarchiature andranno ripetute in modo da eliminare le erbe infestanti nel periodo da Aprile a Settembre (ogni 3 settimane per almeno 12 volte l'anno).

TAGLIO DELL'ERBA: ogni 40 gg. per un raggio di 0.5 – 0.8 m. per le piante isolate mentre, per le piante in filare, per tutta l'area su cui si trovano le piante anche se non delimitate da cordoli. Normalmente il numero annuale di sfalci non dovrà essere inferiore a 5 nel periodo Aprile – Ottobre.

CONSERVAZIONE IN BUONA EFFICIENZA di:

- recinzioni, profili, cigli erbosi, canalette, scoli delle aiuole

DISERBO DALLE INFESTANTI DEI TAPPETI ERBOSI:

- Sui tappeti erbosi di recente realizzazione e su richiesta del Comune;

DISERBO DELLE MACCHIE ARBUSTIVE:

- le operazioni di diserbo nelle macchie arbustive dovranno essere solamente di tipo manuale tramite la zappettatura.

POTATURA PERIODICA DEGLI ARBUSTI E MACCHIE ARBUSTIVE:

- dovranno effettuarsi potature di risanamento (al bisogno)

- potature di ringiovanimento;

- potature necessarie per garantire la fioritura, secondo le caratteristiche delle specie coltivate.

PULIZIA GENERALE:

- i giardini e le aree verdi in oggetto, dovranno essere mantenuti continuamente sgomberi da eventuali immondizie e/o rifiuti di qualsiasi tipo, sterpaglia e rami su tutta l'area anche nel periodo

di riposo vegetativo.

PULIZIA VIALETTI:

- nei parchi e nei siti, i vialetti, le zone di sosta e di gioco, dovranno essere mantenuti puliti dalle erbe infestanti mediante trattamento con diserbante sistemico ad assorbimento fogliare, privo d'azione residuale.

A trattamento avvenuto bisognerà intervenire con la zappettatura e asportazione della vegetazione disseccata presente nei vialetti, nelle zone di sosta e di gioco.

- Spargimento di ghiaio lungo i viali al fine di ripristinare lo spessore iniziale e mantenere in efficienza la rete di drenaggio dei vialetti almeno 2 volte nel periodo di validità dell'appalto;

SFALCIO DEL TAPPETO ERBOSO:

- il manto erboso dovrà essere mantenuto in buone condizioni e dovrà applicarsi, in condizioni normali, una frequenza di sfalcio di 15 - 20 gg.
 - nei periodi siccitosi gli sfalci potranno eseguirsi con un intervallo di 20 - 30 gg.;
 - nei medesimi periodi, in occasione del primo taglio primaverile e dell'ultimo taglio autunnale, bisognerà aumentare l'altezza di taglio di almeno 1 - 2 cm.;
 - il numero annuale di sfalci, normalmente, non dovrà essere inferiore a 13.
 - l'altezza del cotico erboso, in ogni caso, non dovrà mai superare l'altezza di 10 cm.
- E' sempre prevista la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta.

Paragrafo 5 - IRRIGAZIONI

La Fondazione è tenuto ad irrigare tutte le piante messe a dimora e le aiuole per tutta la durata dell'appalto.

Le irrigazioni dovranno essere ripetute, tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale.

Paragrafo 6 - CONCIMAZIONI

Le concimazioni devono essere effettuate in numero, in quantità e con le modalità stabilite nel presente disciplinare; il tipo e le quantità da impiegare saranno proposti dal Responsabile Tecnico della Fondazione e approvate dal Comune.

In particolare ci si dovrà, in ogni caso, attenere a:

CONCIMAZIONE DEI PRATI: la concimazione del tappeto erboso dovrà essere effettuata con concime chimico in ragione di 4 Kg/100 mq, salvo diversa indicazione del Comune.

L'esecuzione della concimazione dovrà avvenire dopo il taglio, spargendo il concime meccanicamente o manualmente in modo continuo e regolare, su erba asciutta.

La concimazione dovrà avvenire nel periodo primaverile e autunnale salvo diversa indicazione da parte del Comune.

CONCIMAZIONE DEGLI ARBUSTI: la concimazione degli arbusti dovrà essere avvenire con concime chimico ternario in ragione di 50 g/mq, salvo di versa indicazione del Comune.

L'esecuzione della concimazione dovrà avvenire con spargimento del fertilizzante nell'area d'insidenza della chioma e, qualora sia distribuito su terreno nudo, dovrà essere leggermente interrato con zappettatura.

La concimazione dovrà avvenire nel periodo primaverile e autunnale salvo diversa indicazione da parte del Comune.

Potrà eseguirsi anche la fertirrigazione in sostituzione della concimazione tradizionale .

Paragrafo 7 - CONTROLLO DEI PARASSITI E DELLE FITOPATIE IN GENERE

È compito del Responsabile Tecnico della Fondazione controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici affidate al fine di intervenire, anche preventivamente, evitando manifestazioni che possano provocare danni estetici e fitosanitari ai soprassuoli vegetali utilizzando opportune trappole per il monitoraggio dei parassiti e programmando gli appositi interventi.

Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati, per orari e modalità, con il Comune e sarà di norma integrata la lotta chimica con quella meccanica, biologica e agronomica.

Paragrafo 8 - SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI E DELLE AIUOLE

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, la Fondazione dovrà provvedere allo sfalcio del tappeto erboso presente all'interno dei siti archeologici e all'interno dei parchi.

Il taglio dovrà avvenire con l'impiego di macchine a lame rotanti avendo cura della regolare messa a punto degli organi di taglio, in modo che la rasatura sia uniforme e regolare.

Per lo sfalcio nelle aiuole, lungo le bordure e per le rifiniture è consentito anche l'utilizzo del decespugliatore attrezzato all'albero con rocchetto di filo di nylon.

L'altezza del taglio dovrà essere compresa fra i 4 e 6 cm a secondo della stagione, aumentando l'altezza di taglio nei periodi caldi, siccitosi, a tardo autunno e a fine inverno.

È obbligatoria la raccolta immediata e con la massima cura dello sfalcio, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi e l'accumulo oltre il tempo strettamente necessario per il termine dei lavori di taglio.

Ad ogni sfalcio dovrà accompagnarsi la rifinitura lungo i vialetti, i cordoli, i muri e le recinzioni e le attrezzature d'arredo, dalla scerbatura delle erbacce al piede delle piante, degli arbusti isolati, inoltre, dovranno essere conservati in buona efficienza i cigli erbosi, le canalette, fossi e/o canali. La pulizia delle erbacce dovrà estendersi anche all'esterno delle aiuole per una distanza di 50 cm.

Paragrafo 9 - DISERBI, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI VIALI

I viali per la visita dei siti dovranno essere mantenuti continuamente sgomberi da eventuali immondizie e/o rifiuti di qualsiasi tipo, sterpaglia e rami su tutta l'area anche nel periodo di riposo vegetativo.

Le aiuole circostanti così come le intere superfici dell'area archeologica dovranno essere mantenute pulite dalle erbe infestanti mediante diserbo manuale e/o meccanico e successivo trattamento con diserbante sistemico ad assorbimento fogliare, privo d'azione residuale.

A trattamento avvenuto bisognerà intervenire con la zappettatura e asportazione della vegetazione disseccata presente avendo cura di non procurare danneggiamenti ai reperti murari presenti nei siti.

L'uso del diserbante lungo i viali dovrà essere attuato preferibilmente con attrezzature manuali a spalla e, in sostituzione, dove non è possibile, con attrezzature meccaniche portate o semiportate.

In ogni caso, tali attrezzature dovranno essere dotate di schermi contro l'aspersione dei prodotti irrorati in modo da concentrare i getti nella sola fascia d'intervento.

Il diserbo sarà eseguito nel periodo primaverile e/o autunnale impiegando un principio attivo misto (fogliare e residuale), mediante pompa a basso volume e barra spruzzatrice; la scelta dei diserbanti dovrà ricadere su quelli a bassa tossicità e il loro impiego dovrà attenersi alla normativa vigente.

Gli erbicidi ad azione residuale dovranno essere impiegati in pre-emergenza delle infestanti (azione antigerminello, distribuzione autunno inverno).

I prodotti sistemici, dovranno essere distribuiti sulle infestanti ben sviluppate; successivamente, dopo che il diserbante ha prodotto il suo effetto, si dovrà procedere alla rimozione dell'erba secca e alla sua raccolta.

I lavori di diserbo saranno eseguiti da personale adeguatamente protetto con D.P.I. e con idonee attrezzature, prestando particolare attenzione alla vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, presente lungo le aree d'intervento.

I diserbanti saranno distribuiti in assenza di vento e nelle ore meno calde della giornata.

Gli interventi di pulizia dei viali in ghiaio, andranno eseguiti con estrema cura; tale pulizia comprende l'eliminazione dell'erba infestante, l'asportazione d'eventuali rifiuti presenti, la rastrellatura meccanica o manuale della superficie, l'apporto di un'adeguata quantità di ghiaio per il ripristino della copertura dei viali e il conferimento d'ogni materiale risultante, in discarica.

Paragrafo 10 - POTATURE SIEPI

La potatura delle siepi consiste nell'accorciamento della vegetazione dell'anno al fine di mantenere la sagoma preesistente.

Le potature dovranno eseguirsi con tosasiepi a motore e con rifilatura tramite forbici; i piani di taglio, sia verticali che orizzontali, non dovranno presentare gobbe, avvallamenti, rientranze o sporgenze che non siano state previste.

La potatura delle siepi libere, consiste nel taglio di contenimento della formazione lineare e potrà interessare uno, due o tre lati della siepe fino all'altezza e allo spessore individuabili dal taglio precedente.

La sezione da adottare per il taglio delle siepi libere sarà quella a trapezio isoscele, con lato maggiore posto alla base della siepe, salvo diversa indicazione.

Possono, inoltre, essere richieste la risagomatura delle siepi con riduzione del loro volume e/o ingombro, potature aggiuntive rispetto quelle previste.

La potatura comprende l'eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante concresciuta con la siepe.

Tutti i materiali di risulta, compresi eventuali rifiuti sparsi sotto l'area di insidenza degli arbusti dovranno essere asportati e conferiti in discarica.

Paragrafo 11 - PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI

La pulizia dei servizi igienici seguirà un programma d'intervento variabile nel corso dell'anno in base alla stagione, in occasione di particolari manifestazioni periodiche e/o occasionali.

La Fondazione dovrà garantire il servizio di pulizia minimo con frequenza giornaliera, salvo ad adeguare la frequenza di pulizia all'afflusso di utenti e ad eventuali esigenze manifestatesi in occasione di eventi particolari (sagre, manifestazioni ecc.)

ORARIO D'INTERVENTO: entro le 10.00

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

1. PULIZIA DEI LAVELLI, WATER E ORINATOI: dovrà essere effettuato con una soluzione detergente e acqua eseguendo dapprima una sciacquatura degli elementi igienico - sanitari e, in un secondo momento usando materiale non abrasivo, lavando e rimuovendo le incrostazioni e/o il materiale organico con stracci monouso, sciacquando nuovamente con acqua corrente e, infine, pulendo i rubinetti; per la pulizia dei water, turche e orinatoi verranno usati prodotti presenti sul mercato, più specifici, vista la maggior resistenza dello sporco accumulato.

Le attrezzature utilizzate per la pulizia dei servizi igienici dovrà essere riservata a tale scopo (guanti, scope, spazzole, spugne, stracci, ecc.), prevedendo la distinzione tra quanto utilizzato per la pulizia di water, turche e orinatoi e quanto impiegato per la pulizia di lavabi e rubinetti.

2. PULIZIA DI PAVIMENTI E PARETI PIASTRELLATE: la pulizia dei pavimenti dovrà effettuarsi con interventi di spazzatura con scopa e lavaggio con risciacquo.

La spazzatura dovrà effettuarsi con scopa a frangia o garza, utilizzando un prodotto antielettrostatico o detergente diluito; l'operazione deve effettuarsi prima del lavaggio.

Il lavaggio, da eseguirsi con monospazzola e detergente neutro (può essere impiegata anche l'idropulitrice), dovrà avvenire lavando velocemente con una soluzione detergente avente concentrazione indicativa del 5 %, risciacquando ed eliminando l'acqua in eccesso.

Le pareti piastrellate all'interno dei servizi igienici dovranno essere regolarmente pulite e sanificate. Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite con una soluzione detergente e acqua eseguendo dapprima una sciacquatura e, in un secondo momento usando materiale non abrasivo, lavando e rimuovendo le incrostazioni e/o il materiale organico con stracci monouso, sciacquando nuovamente con acqua corrente. Verranno usati prodotti presenti sul mercato, più specifici, vista la maggior resistenza dello sporco accumulato. Il risciacquo dovrà avvenire con acqua sostituita di frequente.

Le pareti piastrellate dei rimanenti vani dovranno essere regolarmente spolverate e pulite se imbrattate; le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite con la rimozione della polvere mediante uno straccio umido e, successivamente con il lavaggio delle pareti muovendosi dall'alto verso il basso e il risciacquo dovrà avvenire con acqua sostituita di frequente.

3. PULIZIA DI FINESTRE E LAMPADE: la pulizia di vetri, finestre, specchi e lampade dovrà effettuarsi ogni quindici giorni utilizzando dapprima stracci o spazzole antielettrostatiche per l'asportazione dello sporco e, successivamente intervenendo con uno straccio umido e una soluzione detergente.

Può essere utilizzato sistema a getto di vapore prevedendo, successivamente al passaggio con il getto di vapore, l'asciugatura delle superfici.

Tutti i prodotti per le pulizie, detersivi e disinfettanti, nonché le attrezzature da impiegare sono a carico della Fondazione.

Paragrafo 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BOOKSHOP E ANTIQUARIUM

La Fondazione provvede alla manutenzione ordinaria dei bookshop, antiquarium e impianti di pertinenza secondo quanto previsto dalle seguenti indicazioni.

PIANO DI MANUTENZIONE:

La Fondazione sarà tenuta ad effettuare un piano di manutenzione programmata così come di seguito specificato:

TABELLA MANUTENZIONI TRIMESTRALI

Ogni tre mesi si dovrà provvedere alle seguenti ricognizioni:

impianti elettrici:

verifica e sostituzione di lampade;

verifica carica batterie lampade di emergenza;

verifica impianti ed apparecchi igienico-sanitari;

verifica pulizia sifoni lavabi;

verifica funzionamento cassette scarico;

verifica funzionamento segnalazione luminosa uscite di sicurezza.

TABELLA MANUTENZIONI SEMESTRALI

Ogni sei mesi si dovrà provvedere alle seguenti ricognizioni:

impianti elettrici:

verifica interruttori e prese;

verifica interruttori elettromagnetici;

verifica differenziali quadri elettrici;

verifica funzionamento pompa sommersa;

verifica funzionamento irrigatori impianto;

verifica tubazioni in pvc e sostituzione dei singoli tratti eventualmente danneggiati;

verifica funzionamento chiavi d'arresto;

verifica pressione idrica;

verifica impianto di riscaldamento acqua sanitaria;

verifica funzionamento ventilconvettori;

verifica pulizia filtri, ecc;

verifica sistema smaltimento acque meteoriche:

verifica pulizia canali di gronda;

verifica pulizia griglie e caditorie;

verifica pulizia pozzetti di raccolta;

verifica pulizia impluvi;

verifica impianto fognario;

verifica pulizia pozzetti;

verifica pulizia sifoni;

verifica svuotamento e sanificazione vasca imhoff;
fabbricato;
verifica revisione infissi esterni ed interni;
verifica verniciatura infissi esterni;
verifica tinteggiatura interna;
verifica disostruzione fori di areazione vespaio, verifica smaltimento acqua meteorica davanzali.

Tabella delle spese

Tipologia servizio	Modalità di gestione	Spese euro	
Servizi di pulizia, manutenzione ordinaria, giardinaggio, pronto intervento	Affidati all'esterno E realizzati in economia	15.000	
Servizi accoglienza, custodia e sorveglianza	Affidate all'esterno	15.000	
Servizi editoriali		15.000	
Servizi promozionale e marketing		30.000	
Costi personale: 1 Addetto stampa 1 Addetto segreteria-tesoreria 1 Esperto di programmazione 1 Direttore marketing		15.000	
Costi per fitto Palazzo Sinesi		23.485	
TOTALE		108.485	
		15.000	<i>Quota associativa annua comunale</i>
		50.000	<i>Contributo annuo comunale</i>
		48.485	<i>Contributi privati</i>

Totale contributi Comune	€	65.000 (50.000 + 15.000)
Totale contributi Privati	€	48.485
Totale entrate	€	108.485

Tabella delle spese accessorie

Tipologia servizio	Modalità di gestione	Spese euro
Servizi di pulizia e manutenzione ordinaria dei servizi igienici e di accoglienza dell'antiquarium di San Leucio e di Palazzo Iliceto	Affidati all'esterno e/o realizzati in economia	5.000
TOTALE		5.000